



ICT E DIRITTO

Rubrica a cura di

Antonio Piva, David D'Agostini

Scopo di questa rubrica è di illustrare al lettore, in brevi articoli, le tematiche giuridiche più significative del settore ICT: dalla tutela del *domain name* al *copyright* nella rete, dalle licenze software alla *privacy* nell'era digitale. Ogni numero tratterà un argomento, inquadrandolo nel contesto normativo e focalizzandone gli aspetti di informatica giuridica.

Diritto all'informazione e nuove tecnologie: dalle testate on-line ai blog

Antonio Piva, David D'Agostini

1. INTRODUZIONE

Tra i diritti fondamentali riconosciuti nei paesi democratici, il diritto di manifestare il proprio pensiero è quello che meglio simboleggia lo Stato liberale, rappresentando una delle conquiste più significative del secolo scorso.

Già nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella Francia post rivoluzionaria del 1789 si affermava che la libera manifestazione delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo e, di conseguenza, che ogni cittadino può parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà; il celebre primo emendamento della costituzione statunitense impedisce al Congresso di limitare la libertà di parola o di stampa; mentre nel 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabiliva che ogni individuo avesse diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Nello stesso anno entrava in vigore la costituzione italiana la quale all'art. 21 riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, aggiungendo che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure e che il sequestro è ammesso soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi.

In buona sostanza viene sancito con la massima ampiezza, salvo il limite generale del buon costume, il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, quale principio fondamentale dell'ordinamento democratico; inoltre la carta costituzionale fornisce un'ampia e dettagliata garanzia alla libertà di stampa, rivolta a limitare le interferenze dei pubblici poteri e a scongiurare il rischio di un ritorno a forme illiberali di controllo preventivo sulle pubblicazioni.

Nei decenni successivi la Corte di Cassazione ha più volte precisato che il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere il proprio pensiero attraverso la stampa) è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni:

1. utilità sociale dell'informazione;
2. verità (anche soltanto putativa) dei fatti esposti;
3. forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili



ai primi da mutarne completamente il significato; pertanto anche la verità incompleta viene equiparata alla notizia falsa.

La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza.

2. DALLA STAMPA AI GIORNALI ON LINE

Per garantire i diritti sopra elencati, venne approvata la legge 8 febbraio 1948 n. 47 (detta legge sulla stampa), che comprendeva tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Quotidiani, periodici e agenzie di stampa hanno l'onere di indicare alcuni elementi quali il luogo e la data della pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore, il nome del proprietario e del direttore (o vice direttore) responsabile, che dev'essere iscritto nell'albo dei giornalisti; inoltre nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

La legge 47 punisce la diffamazione commessa col mezzo della stampa, la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti e le pubblicazioni che "corrompono" gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga i direttori alla rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini.

Evidentemente il legislatore del '48 pensava a una stampa esclusivamente cartacea e solo con la legge 6 agosto 1990 n. 223 (detta "legge Mammi") è stato esteso alle emittenti televisive e radiofoniche l'obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche e quello della rettifica.

In assenza di una disposizione di legge specifica, alla fine degli anni '90 la registrazione dei giornali telematici era frutto di un'interpretazione dei giudici¹.

Solamente con la legge 7 marzo 2001 n. 62, relativa ai contributi e ai sussidi all'editoria, si è

ricompreso nella definizione di "prodotto editoriale" anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.

L'approvazione di tale normativa, anche per via della sua formulazione ambigua, diede luogo a vibranti proteste di coloro che pensarono a un tentativo di imbavagliare la rete equiparando i siti internet a dei giornali telematici.

In realtà l'obbligo della registrazione presso i Tribunali e l'assoggettamento alla disciplina sulla stampa riguarda solo i siti che *diffondono informazioni presso il pubblico* legate all'attualità e sono contraddistinti da una periodicità regolare e da una testata *costituente elemento identificativo del prodotto* [riquadro 1]. Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione, mentre lo stampatore è il provider, che "*concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni*"².

Tali giornali on line sono tenuti a nominare un direttore responsabile il cui compito primario è quello di impedire che *siano commessi delitti con il mezzo della stampa* e di far rispettare le norme deontologiche della professione giornalistica (compreso il Codice di deontologia sulla privacy).

Ulteriore onere da considerare è l'iscrizione al *Registro degli Operatori di Comunicazione* (ROC), tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), a cui sono tenute le imprese editrici.

Ruquadro 1

Le testate giornalistiche elettroniche da registrare sono quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo l'insegnamento costante della Cassazione):

a. dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;

b. dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

¹ Si segnala in particolare l'ordinanza del presidente del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex.

² Così si esprime il Tribunale di Cuneo con provvedimento del 23 giugno 1997.

Naturalmente si applicano alle testate *on line* anche le norme penali relative alla stampa tradizionale, tra le quali si ricorda per importanza e frequenza l'art. 57 c.p.; quest'ultimo punisce il direttore o il vice-direttore responsabile che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati. Si pensi al caso di un articolo dal contenuto diffamatorio: in tale eventualità oltre al giornalista che ha redatto il pezzo, sarà punito anche il direttore del periodico (si veda in proposito l'art. 596 bis c.p. "diffamazione col mezzo della stampa"). Al di fuori dei casi dei giornali telematici, i siti internet non sono equiparabili alle riviste e, pertanto, non risultano sottoposti alla normativa sulla stampa.

Questo comporta non solo l'assenza degli oneri di registrazione, ma anche l'inapplicabilità delle menzionate sanzioni penali previste nella disciplina speciale: in osservanza a un basilare principio giuridico secondo il quale è vietata l'interpretazione analogica *in malam partem* (cioè a sfavore della persona), non si può assimilare il sito internet a uno stampato e, conseguentemente, non si può equiparare il titolare di un sito al direttore di un giornale.

Interessante leggere la motivazione³ espressa da un giudice in ordine alla sostanziale differenza tra la carta e i bit: "il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di stampato, presuppone una distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante il quale la riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito internet non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo *file*, invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del *file*, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il *file* scaricato. Non può quindi ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi

utenti. Come è già stato sopra argomentato, i *files* pubblicati su internet non sono riproduzioni, ma documenti informatici originali⁴".

Se così non fosse, chi gestisce un sito internet dovrebbe essere punito penalmente per non aver controllato quanto scritto o fatto da altri nel suo sito.

Sarà, invece, punibile per diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. chi offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone attraverso internet (siti web, ma anche newsgroup, mailing list, chat ecc.) [riquadro 2]. A proposito di diffamazione on line, si ricorda che è un reato d'evento (non fisico, ma psicologico) e non di mera condotta, il reato si consuma non al momento della diffusione del messaggio lesivo da parte del soggetto agente, ossia l'upload sul server (smtp, nntp, http ecc.), bensì in quello successivo della percezione dello stesso da parte dei terzi, vale a dire il download sul computer dell'utente.

In virtù del cosiddetto principio dell'ubiquità (che consente al giudice italiano di procedere nel caso in cui si sia verificato nel territorio nazionale anche solo parte della condotta o dell'evento), sussiste la giurisdizione italiana qualora nel nostro paese sia ubicato il computer da cui sono stati immessi i dati oppure il provider o anche la persona diffamata.

Per quanto attiene alla competenza territoriale, in base all'art. 8 c.p.p. è competente il giudice del luogo in cui il reato è stato commesso: il luogo in cui si è verificato l'evento offensivo andrebbe individuato laddove sia stata letta la notizia offensiva per la prima volta, ma ciò risulta di difficile, se non di impossibile, determinazione.

Supplirebbero, quindi, i criteri stabiliti dall'articolo successivo: la competenza si radica nel luogo in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa (ossia l'upload), o in subordine, dove l'imputato abbia la residenza (o la dimora, o il domicilio).

Si segnalano, per completezza, anche alcuni

Ruquadro 1: Fonti normative

- art. 21 Costituzione
- legge 8 febbraio 1948 n. 47
- legge 6 agosto 1990 n. 223
- legge 7 marzo 2001 n. 62
- artt. 57, 595 e 596 bis c.p.

³ Sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta n. 22/2002 del 15 dicembre 2002.

⁴ Si richiama, a tal proposito, quanto evidenziato in merito al documento informatico nella rubrica "ICT e diritto" del numero 04/2005 di questa rivista.

0

casi nei quali un sito internet (non registrato come testata giornalistica) è stato ritenuto prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/01, con applicazione della disciplina penale prevista dalla legge 47/48⁵. Il Giudice nella fattispecie, ha ordinato il sequestro preventivo del sito incriminato presso l'internet provider, ma si ritiene che avrebbe potuto assumere il medesimo provvedimento anche senza invocare la normativa sulla stampa.

3. I BLOG

1

0

Negli ultimi anni è letteralmente esploso il fenomeno "blog", termine coniato dalla crasi tra i vocaboli "web" e "log", che tradotto letteralmente significa "traccia in rete" e indica un sito internet nel quale sono pubblicate notizie, informazioni e opinioni, visualizzate in ordine cronologico inverso. Per tali caratteristiche si può considerare un blog quale un ibrido tra un sito personale e un forum di discussione che rappresenta una forma di libera espressione del pensiero [riquadro 3]. La semplicità nella pubblicazione dei contenuti su un blog (non è richiesta la conoscenza del linguaggio HTML) ha contribuito a diffondere tale strumento di comunicazione e informazione non

Riquadro 3: Tipologie di blog (Fonte: wikipedia)

- blog personale
- blog di attualità
- blog tematico
- blog directory
- photoblog
- blog vetrina
- blog politico
- urban blog
- watch blog
- m-blog
- vlog o video blog
- Audio Blog
- nanopublishing
- moblog
- multiblogging
- blognovel o blog novel o blog fiction

solo tra chi lo utilizza come diario personale, ma anche tra chi ne fa un uso professionale (giornalisti, politici, uomini pubblici in generale).

Non vi è dubbio che anche il blog costituisca un mezzo di diffusione attraverso il quale ogni individuo possa veicolare le proprie idee e, pertanto, sia garantito dal sopra citato art. 21 della costituzione repubblicana; d'altro canto si è posta la problematica della responsabilità di quanto pubblicato nei blog stessi.

A far discutere il "mondo dei blog", suscitando vibranti proteste per la lesione del principio secondo il quale la responsabilità penale è personale, è stato ancora una volta un provvedimento giudiziario⁶.

La vicenda prende le mosse dal caso, tutt'altro che infrequente, di alcuni scritti offensivi pubblicati su un blog; il giudice da un lato ravvisa la responsabilità penale per diffamazione aggravata in capo all'autore delle frasi offensive (e fin qui *nulla quaestio*), dall'altro affronta la questione della responsabilità penale del titolare del blog. Ad avviso del tribunale, il soggetto che gestisce un blog e può quindi cancellare i messaggi inviati da altri avrebbe la medesima posizione del direttore di una testata giornalistica stampata: il blogger "*ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi*". La conseguenza di tale ragionamento è che anch'egli risponde ai sensi dell'articolo 596 bis c.p. per la diffamazione compiuta da terzi sul suo blog!

Il Tribunale, poi, per valutare se le affermazioni sul blog siano diffamatorie richiama i menzionati canoni giurisprudenziali costituiti da interesse pubblico alla conoscenza, verità del fatto e correttezza del linguaggio e nel caso di specie conclude per la condanna del blogger.

Tale sentenza risulta sintomatica della tendenza, sempre più frequente nel settore delle nuove tecnologie, di tutelare gli interessi dei terzi punendo gli operatori della rete.

Vale la pena rammentare in proposito che la direttiva 2000/31/CE⁷, come regola, non impone ai prestatori di servizi della società dell'informazio-

⁵ Si pensi all'ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Latina del 7 giugno 2001 con la quale è stato disposto il sequestro di un sito che vilipendeva la religione cattolica.

⁶ Sentenza del Tribunale Aosta n. 553 del 26 maggio 2006.

⁷ La direttiva è stata attuata in Italia con il decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70.

ne un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite⁸.

Al massimo può essere stabilito (come ha fatto il legislatore italiano) il dovere di informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite compiute da parte degli utenti, nonché di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione degli utenti stessi.

In buona sostanza, non vi è un onere di controllo preventivo, ma di intervento e di collaborazione successivi.

A questi principi si ritiene debba essere improntata anche la disciplina relativa ai blog, rispetto ai quali non pare verisimile, né condivisibile l'idea di filtrare le comunicazioni o di bloccare o cancellare automaticamente quelle in cui ricorrano determinate parole chiave di natura offensiva.

4. CONCLUSIONI

Recentemente ha fatto gridare alla censura la proposta di legge approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007. Il

provvedimento, intitolato "Nuova disciplina dell'editoria e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale" obbliga a iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione, in uno speciale registro custodito dall'Autorità per le Comunicazioni, chiunque faccia attività editoriale; in quest'ultima rientrebbe -secondo la definizione normativa- "qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso", ivi compresi i blog che pertanto dovrebbero essere registrati.

A seguito della polemica sul contenuto di tali disposizioni, il ministro delle comunicazioni Gentiloni ha ammesso la svista, promettendone la correzione; considerata la fine anticipata della legislatura, non resta di attendere il prossimo Governo, auspicando un intervento risolutore.

Appare evidente, infatti, che fino a quando il Parlamento non si pronuncerà in maniera chiara ed esaustiva sulla definizione di prodotto editoriale, la questione rischia di venir decisa in maniera difforme a seconda delle interpretazioni dei singoli tribunali, salvo attendere una pronuncia esegetica della Corte di Cassazione, con evidenti rischi per la libertà d'opinione e d'espressione sancita dalla Costituzione.

⁸ A questa regola generale fanno eccezione i casi di semplice trasporto (mere conduit) delle informazioni, di memorizzazione temporanea (caching) e di "hosting", che in questa sede non rilevano.

ANTONIO PIVA, laureato in Scienze dell'Informazione, Vice Presidente dell'ALSI (Associazione Nazionale Laureati in Scienze dell'Informazione ed Informatica) e Presidente della commissione di informatica giuridica. Docente a contratto di *diritto dell'ICT e qualità* all'Università di Udine. Consulente sistemi informatici e Governo Elettronico nella PA locale, valutatore di sistemi di qualità ISO9000 ed ispettore AICA.
E-mail: antonio@piva.mobi

DAVID D'AGOSTINI avvocato, master in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, collabora all'attività di ricerca scientifica dell'Università degli studi di Udine e ha fondato l'associazione "Centro Innovazione & Diritto". È componente della Commissione Informatica dei Consigli dell'Ordine del Triveneto, responsabile dell'area "Diritto & informatica" della rivista "Il foro friulano", membro dell'organo di Audit Interno di Autovie Venete SpA.
E-mail: studio@avvocatodagostini.it